



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 773 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Isforcoop Agenzia di formazione, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/4;

contro

Provincia di Genova, in persona del Commissario straordinario, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova, piazzale Mazzini, 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il secondo nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Provincia di La Spezia; Autorità di Gestione del Po Cro Fse;

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2012, proposto da:

Associazione Universitas Genuensis Ente di formazione, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, presso il quale è elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, via Corsica, 10/4;

contro

Provincia di Genova, in persona del Commissario straordinario, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Scaglia, Valentina Manzone e Lorenza Olmi, presso i quali è elettivamente domiciliata in Genova, piazzale Mazzini, 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli e Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il secondo nel suo studio in Genova, via Macaggi, 21/5;
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Autorità di Gestione del Po Cro Fse;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 773 del 2012:

- della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012, avente ad oggetto "Avvio delle procedure di sospensione delle spese e delle procedure di rettifica finanziaria forfettaria del 25% nei confronti dell'Organismo formativo Universitas Genuensis", inviata con nota prot. n. PG/2012/78645 datata 22 maggio 2012;
- della nota della Regione Liguria prot. n. PG/2012/78645 datata 22 maggio 2012, ricevuta a mezzo raccomandata in data 24 maggio 2012, avente ad oggetto "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di rettifica forfettaria del 25% del contributo pubblico erogato a valere sulla programmazione comunitaria 2000-06 (DGR del 18/5/2012)";
- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 77170 datato 13 giugno 2012 avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Procedimento di rettifica forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione della determinazione dirigenziale n. 3325 del 7.6.2012, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i.";
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Genova n. 3325 del 12 giugno 2012 avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis – Avvio delle procedure di rettifica forfettaria del 25% dei finanziamenti rendicontati (Programmazione comunitaria 2007-2013) in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";
- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 76695 datato 15 giugno 2012, ricevuto in data 21 giugno 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Revoca forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

nonché per l'annullamento

di ogni atto preordinato e/o presupposto, conseguente e/o connesso ed in particolare:

- del verbale di constatazione della Guardia di finanza - Nucleo di polizia tributaria di Genova del 16 dicembre 2010;
- della sconosciuta nota della Guardia di finanza - Nucleo di polizia tributaria di Genova del 30 dicembre 2010;
- della sconosciuta nota della Regione Liguria - Direzione Generale del Dipartimento istruzione, formazione, lavoro e sport, prot. n. PG/2011/37088 del 15 marzo 2011, citata nella DGR n. 556 del 18 maggio 2012;
- della sconosciuta nota del Nucleo della Guardia di finanza del 9 giugno 2011, citata nella DGR n. 556 del 18 maggio 2012;
- dello sconosciuto decreto del Segretario Generale della Regione n. 15 del 12 luglio 2011, avente ad oggetto la costituzione gruppo di lavoro misto Regione/Provincia di Genova, citato nella DGR n. 556 del 18 maggio 2012;
- di tutti gli sconosciuti atti e/o provvedimenti adottati dal gruppo di lavoro istituito con decreto n. 15/2012 aventi ad oggetto l'istruttoria relativa ad Universitas Genuensis e le contestazioni fatte dalla Guardia di finanza;
- della sconosciuta decisione della Giunta regionale n. 22 del 30 marzo 2012, citata nella DGR n. 556 del 18 maggio 2012;
- degli sconosciuti, ove esistenti, provvedimenti con cui la Regione Liguria ha dato comunicazione ai "soggetti interessati" ed ai "soggetti titolari di finanziamenti in qualità di capofila con Universitas come partner" dell'avvio del procedimento di rettifica forfettaria,
- degli sconosciuti, ove esistenti, provvedimenti adottati dall'Autorità di Gestione del Po Cro Fse finalizzati alla sospensione delle spese sostenute e certificate da Universitas Genuensis, e per l'accertamento e la condanna dell'intimata amministrazione al risarcimento dei danni patiti e *patiendi*;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 92703 datato 19 luglio 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Revoca forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione della determinazione dirigenziale n. 3914 del 18 luglio 2012, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., e diffida alla restituzione della somma indebitamente percepita";

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Genova n. 3914 del 18 luglio 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis – Procedimento di evoca forfettaria del 25% dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006 e recupero delle somme indebitamente erogate per l'importo di euro 167.071,86. Adozione provvedimento conclusivo";

quanto al ricorso n. 774 del 2012:

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 76695 datato 15 giugno 2012, ricevuto in data 21 giugno 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Revoca forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. n. 241/1990, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 77170 datato 13 giugno 2012 avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Procedimento di rettifica forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione della determinazione dirigenziale n. 3325 del 7.6.2012, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i.";

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Genova n. 3325 del 12 giugno 2012 avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis – Avvio delle procedure di rettifica forfettaria del 25% dei finanziamenti rendicontati (Programmazione comunitaria 2007-2013) in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 79508 datato 19 giugno 2012, ricevuto in data 26 giugno 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis e soggetti cointeressati – Attività assegnate/*in itinere*/concluse a valere sulla Programmazione comunitaria 2007-2013 PO CRO FSE. Comunicazione, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., della determinazione dirigenziale n. 3325 del 7.6.2012, riguardante il recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 79612 datato 19 giugno 2012, ricevuto in data 26 giugno 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis e soggetti cointeressati – Attività assegnate/*in itinere*/concluse a valere sulla Programmazione comunitaria 2007-2013 PO CRO FSE. Comunicazione, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., della determinazione dirigenziale n. 3325 del 7.6.2012, riguardante il recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 79556 datato 19 giugno 2012, ricevuto in data 26 giugno 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis e soggetti cointeressati – Attività assegnate/*in itinere*/concluse a valere sulla Programmazione comunitaria 2007-2013 PO CRO FSE. Comunicazione, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., della determinazione dirigenziale n. 3325 del 7.6.2012, riguardante il recepimento della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 89818 datato 12 luglio 2012, ricevuto in data 17 luglio 2012, avente ad oggetto "Determinazione dirigenziale n. 3325 del 7 giugno 2012. Avvio procedura di sospensione in quota parte in relazione ai percorsi di autoformazione per l'integrazione del catalogo di moduli formativi professionalizzati accessibile tramite la fruizione di *voucher*";

- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 91374 datato 16 luglio 2012, ricevuto in data 18 luglio 2012, avente ad oggetto "Determinazione dirigenziale n. 3325 del 7 giugno 2012. Avvio procedura di sospensione in quota parte. Corsi piani GE10/100-GE10/OSS/BIS/100";
e per l'accertamento e la condanna
dell'intimata amministrazione al risarcimento dei danni patiti e *patiendi*;
nonché, con primo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento
- dell'atto della Provincia di Genova prot. n. 92703 datato 19 luglio 2012 avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis - Revoca forfettaria dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006. Comunicazione della determinazione dirigenziale n. 3914 del 18.7.2012, ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., e diffida alla restituzione della somma indebitamente percepita";
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Genova n. 3914 del 18 luglio 2012, avente ad oggetto "Organismo formativo Universitas Genuensis – Procedimento di revoca forfettaria del 25% dei finanziamenti rendicontati a valere sulla programmazione comunitaria FSE 2000-2006 e recupero delle somme indebitamente erogate per l'importo di euro 167.071,86. Adozione provvedimento conclusivo";
nonché, con secondo ricorso per motivi aggiunti, per l'annullamento
- delle determinazioni dirigenziali della Provincia di Genova nn. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 e 357 del 24 gennaio 2013, tutte ricevute in data 31 gennaio 2013;
- dei verbali di revisione dei rendiconti finali relativi ai corsi della programmazione comunitaria 2007/2013;
- delle relazioni istruttorie relative al procedimento di revoca dei finanziamenti.

Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Genova, della Regione Liguria e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti dei due giudizi;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Mediante convenzione stipulata il 26 settembre 2005, la Provincia di Genova aveva affidato all'associazione temporanea di scopo avente quale capofila Isforcoop, odierna ricorrente, la realizzazione di alcuni corsi di formazione finanziati con fondi comunitari.

Faceva parte del raggruppamento affidatario anche l'Associazione Universitas Genuensis che, nel corso del 2010, sarebbe stata assoggettata ad un'attività di controllo, finalizzata a verificare l'esistenza di violazioni connesse alla percezione di finanziamenti del Fondo sociale europeo, da parte del Nucleo di polizia tributaria di Genova della guardia di finanza.

All'esito di tali controlli, vennero accertate, con verbale del 16 dicembre 2010, pretese irregolarità che, ad avviso dell'organo accertatore, avrebbero imposto la revoca integrale dei finanziamenti erogati a Universitas Genuensis per lo svolgimento dei corsi soggetti a verifica.

La Regione Liguria, ricevuto il suddetto verbale di constatazione ed espletata una complessa istruttoria, decideva, tra l'altro, di avviare le procedure per l'applicazione di una rettifica forfettaria, nella misura del 25%, degli importi

relativi agli interventi di competenza di Universitas Genuensis (così discostandosi parzialmente dalla proposta della guardia di finanza) e di impartire conformi indicazioni agli enti locali che avevano erogato finanziamenti alla medesima Associazione.

La Provincia di Genova, in conseguenza, avviava il procedimento per l'applicazione della predetta rettifica forfetaria del 25%, riguardante anche i progetti realizzati da Universitas Genuensis, quale partner di Isforcoop, a valere sulla programmazione 2000/2006.

Con ricorso giurisdizionale notificato il 20 luglio 2012 e depositato il 7 settembre 2012 (r.g. n. 773/2012), Isforcoop ha impugnato le determinazioni con cui la Regione Liguria e la Provincia di Genova avevano disposto l'avvio dei procedimenti in questione; l'impugnativa coinvolge espressamente anche gli atti presupposti, quale il citato verbale di constatazione della guardia di finanza.

La ricorrente propone domanda di risarcimento dei danni.

Si costituivano formalmente in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze e la Provincia di Genova.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 ottobre 2012 e depositato il successivo 15 ottobre, Isforcoop ha impugnato il provvedimento dirigenziale n. 3914 del 18 luglio 2012, con cui la Provincia di Genova aveva definito il procedimento in senso sfavorevole al privato, disponendo la revoca del 25% dei finanziamenti rendicontati dalla stessa Isforcoop, in qualità di capofila del raggruppamento comprendente Universitas Genuensis, e il ricupero delle relative somme.

La Provincia di Genova ha articolato le proprie difese con memoria depositata il 25 ottobre 2012, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza nel merito delle pretese di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 422 del 31 ottobre 2012, è stata accolta l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, "limitatamente al ricupero delle provvidenze economiche".

Nel prosieguo del giudizio si è costituita anche la Regione Liguria.

Tutte le parti costituite hanno svolto ulteriore attività difensiva nel giudizio mediante il deposito di memorie; le amministrazioni resistenti, tra l'altro, hanno introdotto nuove eccezioni di inammissibilità di cui si renderà conto in parte motiva.

I medesimi provvedimenti impugnati da Isforcoop nel primo giudizio formano oggetto delle domande di annullamento proposte da Universitas Genuensis, dapprima con ricorso notificato il 20 luglio 2012 e depositato il 7 settembre 2012 (r.g. n. 774/2012), quindi con ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 ottobre 2012 e depositato il successivo 15 ottobre.

Anche in questo caso, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, la Provincia di Genova e la Regione Liguria.

Con ordinanza n. 423 del 31 ottobre 2012, è stata accolta l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, nei limiti precedentemente indicati.

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 1° marzo 2013 e depositato il successivo 11 marzo, Universitas Genuensis ha impugnato i nove provvedimenti adottati in data 24 gennaio 2013, con cui la Provincia di Genova, all'esito di ulteriori controlli, aveva provveduto alla revoca parziale dei finanziamenti già erogati in relazione ad altrettanti corsi di formazione svolti a valere sulla programmazione 2007/2013.

La Provincia di Genova, con memoria depositata il 19 aprile 2013, ha controdedotto ai rilievi formulati con i motivi aggiunti.

I due ricorsi, infine, sono stati chiamati alla pubblica udienza del 3 ottobre 2013 e ritenuti in decisione.

DIRITTO

1) I ricorsi in epigrafe, rispettivamente proposti da Isforcoop e da Universitas Genuensis, sono tesi a conseguire

l'annullamento dei medesimi provvedimenti, fatta eccezione per quelli impugnati, nell'ambito del secondo giudizio, con il secondo ricorso per motivi aggiunti.

Identiche sono, nei due casi, le parti resistenti; le questioni giuridiche da affrontare risultano quasi perfettamente sovrapponibili.

Sussiste, pertanto, un evidente rapporto di connessione, sia soggettiva sia oggettiva, che rende opportuna la riunione dei due ricorsi, come previsto dall'art. 70 c.p.a.

2) Occorre altresì precisare che, con la sentenza n. 1011 del 4 luglio 2013, questa Sezione ha definito i ricorsi (r.g. nn. 625/2012 e 664/2012) proposti da Universitas Genuensis avverso analoghi provvedimenti lesivi, a partire dalla deliberazione regionale di avvio del procedimento di rettifica forfetaria dei finanziamenti relativi allo svolgimento dei corsi di formazione professionale.

Poiché le questioni dedotte nel presente giudizio riproducono sostanzialmente quelle esaminate con tale pronuncia, la motivazione della sentenza sarà costituita, secondo i canoni di cui agli artt. 3 e 74 c.p.a., da semplici riferimenti al precedente citato, salvo i profili inediti che verranno evidenziati.

3) L'eccezione concernente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concordemente proposta nei due giudizi dalle amministrazioni resistenti, va disattesa alla luce della corretta qualificazione dei rapporti culminati con la revoca parziale delle somme erogate dalla Provincia di Genova per lo svolgimento dei corsi di formazione.

Infatti, tali rapporti, pur connotandosi per la presenza di elementi ambigui come l'obbligo di rendicontazione o l'impiego del termine "convenzione" in luogo di "contratto", non sono riconducibili al *genus* delle concessioni di contributi o finanziamenti pubblici, bensì all'ambito degli appalti pubblici di servizi in quanto:

- i contributi e le provvidenze economiche variamente denominate sono intese, per loro natura, a premiare un'attività o un'iniziativa autonomamente intrapresa dal privato; nei casi in esame, invece, la definizione degli obiettivi e dei programmi della formazione professionale è stata compiuta a monte dalla pubblica amministrazione;
- la scelta degli operatori cui affidare la realizzazione dei singoli progetti di formazione professionale è avvenuta mediante procedure di tipo selettivo-concorrenziale, comportanti l'attribuzione di punteggi per gli aspetti tecnici ed economici delle singole proposte, esattamente come si verifica nelle gare d'appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la remunerazione a carico dell'ente pubblico non è compatibile con il modello concessorio che, nella prospettiva comunitaria, implica una remunerazione fondamentalmente coincidente con il diritto di gestire il servizio;
- le prestazioni svolte dalle agenzie di formazione si identificano oggettivamente con la categoria dei "servizi relativi all'istruzione, anche professionale", di cui all'allegato IIB del codice dei contratti pubblici.

Va conseguentemente disattesa l'eccezione preliminare che, previa qualificazione concessoria della fonte del rapporto, rileva che i provvedimenti impugnati, incidendo sul diritto soggettivo al mantenimento di provvidenze già concesse, sarebbero sottratti alla cognizione del giudice amministrativo.

Neppure persuade l'obiezione secondo cui, anche volendo ammettere la natura contrattuale dei rapporti in questione, la giurisdizione del giudice amministrativo andrebbe comunque esclusa in relazione a controversie che riguardano la fase esecutiva del rapporto, nella quale la situazione giuridica delle parti si connota per la consistenza propria dei diritti soggettivi.

Le ragioni sulle quali si fondano le misure applicate a danno delle odierne ricorrenti non attengono, infatti, all'inadempimento di prestazioni contrattuali, ma costituiscono applicazione delle indicazioni formulate dalla guardia di finanza in merito alla dissimulata natura commerciale di Universitas Genuensis e, conseguentemente, all'irregolare accreditamento della medesima Associazione.

Tale soggetto, in buona sostanza, sarebbe stata sprovvisto *ab origine* dei requisiti prescritti per l'affidamento delle

attività di formazione e l'irregolarità è stata sanzionata con la decurtazione dei compensi corrisposti per i relativi interventi, in misura forfetaria ovvero (nel caso dei provvedimenti di revoca adottati nel 2013) pari alle specifiche spese sostenute a fronte di prestazioni solo formalmente irregolari.

L'intera vicenda controversa costituisce, in buona sostanza, frutto di una rimeditazione relativa alla correttezza dell'affidamento dei servizi a Universitas Genuensis e deve ritenersi conseguentemente compresa nel perimetro della giurisdizione esclusiva esercitata dal giudice amministrativo in materia di affidamento di pubblici servizi.

4) L'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze va disattesa in quanto l'accennata attività di controllo condotta dalla guardia di finanza nei confronti di Universitas Genuensis costituisce il fatto genetico dell'intera controversia.

A prescindere dal carattere direttamente lesivo o meno del verbale di constatazione che ha definito tale verifica, l'intimata Amministrazione finanziaria non può quindi ritenersi estranea al procedimento.

5) L'ulteriore eccezione di inammissibilità fondata sulla considerazione del carattere non direttamente lesivo degli atti impugnati è meritevole di condivisione limitatamente ai numerosi atti indicati in epigrafe che hanno chiara natura endoprocedimentale (note, relazioni, ecc.).

In parte qua, pertanto, i due ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

I provvedimenti impugnati in principalità con i due ricorsi rivelano, invece, attitudine a ledere in modo immediato e diretto gli interessi delle ricorrenti e tale valutazione si impone, a maggior ragione, per i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, mediante i quali è stato disposto il recupero delle somme già erogate.

6) Con riferimento al primo ricorso, la Provincia di Genova eccepisce, infine, la carenza di legittimazione attiva di Isforcoop la quale ha proposto il ricorso in proprio, anziché quale membro dell'associazione temporanea di scopo con Universitas Genuensis.

In tal modo, attesa l'autonoma soggettività giuridica dell'associazione, Isforcoop avrebbe fatto inammissibilmente valere in giudizio un diritto altrui.

Tale eccezione, non dedotta nei giudizi definiti con la sentenza n. 1011/2013, è priva di pregio in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo ad un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese associate (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563).

Ne consegue la legittimazione di Isforcoop ad impugnare, a titolo individuale, gli atti del procedimento che ha coinvolto l'associazione temporanea da essa capeggiata, peraltro incidenti in modo diretto sugli interessi economici della capofila.

7) Nel merito, va ribadita la diagnosi di fondatezza dell'assorbente censura che pone in rilievo l'insussistenza del potere di cui si controverte.

In materia contrattuale, infatti, la determinazione del *quantum* dovuto all'esecutore non può essere rimessa a postume valutazioni discrezionali della controparte, tanto più qualora la decisione di diminuire forfetariamente il corrispettivo già concordato non costituisca, come nei casi in esame, una reazione all'inadempimento, ma si configuri sostanzialmente quale sanzione diretta a colpire pretese irregolarità formali dell'appaltatore.

Ne risulterebbe irreparabilmente alterato, in caso contrario, il vincolo sinallagmatico che lega le reciproche prestazioni contrattuali, potendosi astrattamente configurare anche un'ipotesi di ingiustificato arricchimento della parte pubblica alla quale deve ritenersi precluso, pertanto, pretendere la restituzione di somme già erogate a fronte di prestazioni compiutamente eseguite dal privato.

Si impone, pertanto, una diagnosi di illegittimità dei numerosi provvedimenti impugnati con i due ricorsi, a partire dalla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 18 maggio 2012 fino alle determinazioni con cui la Provincia

di Genova ha parzialmente rideterminato l'importo dei finanziamenti e preteso la restituzione delle somme eccedenti.

8) Occorre ancora soffermarsi sul ricorso n. 774/2012, atteso che i provvedimenti provinciali impugnati con i secondo motivi aggiunti si fondano su una motivazione apparentemente diversa, riferita all'inammissibilità di talune spese rendicontate da Universitas Genuensis.

Ne è derivata la decurtazione di somme che costituivano il corrispettivo pattuito per le attività contrattuali e che l'affidataria aveva già percepito a seguito della positiva verifica dei rendiconti.

Tali valutazioni postume di inammissibilità delle spese non concernevano, però, casi di sostanziale inadempimento delle prestazioni contrattuali, ma essenzialmente le attività formative svolte dagli amministratori di Universitas Genuensis (o di altri soggetti ad essa riconducibili) in assenza della prescritta autorizzazione preventiva della Provincia.

Ciò premesso, anche volendo qualificare dette situazioni, che sembrano sottendere mere irregolarità formali, come veri e propri inadempimenti contrattuali, resta il fatto che l'amministrazione non può rimettere in gioco, in modo autoritativo e unilaterale, il *quantum* erogato all'affidataria secondo le previsioni contrattuali.

Tanto più che la Provincia aveva già ritenuto regolari e approvato, mediante atti non rimossi in autotutela, i rendiconti dei singoli corsi di formazione professionale.

In definitiva, non disponendo del potere di incidere su rapporti ormai esauriti, l'Ente pubblico avrebbe solamente potuto optare, ove del caso, per l'instaurazione di un contenzioso volto alla ripetizione dell'indebito oggettivo rappresentato dal pagamento di somme erogate a fronte di prestazioni irregolari.

Anche i provvedimenti impugnati con i secondi motivi aggiunti soggiacciono, per tali ragioni, ad una diagnosi di illegittimità che li rende meritevoli di annullamento.

9) Devono essere respinte, invece, le domande di risarcimento dei danni proposte con i due ricorsi in quanto, non risultando che all'adozione dei provvedimenti impugnati abbia fatto seguito l'effettiva restituzione di somme, non è provata la sussistenza di pregiudizi suscettibili di ristoro.

10) La peculiarità delle fattispecie che formano oggetto dei due ricorsi induce, come nel precedente giudizio, a disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Respinge le domande di risarcimento dei danni.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Richard Goso, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)